



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) VITERBO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) NUZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VESSIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) QUARTA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCA VESSIA

Seduta del 23/09/2024

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 27/09/2012 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 30/11/2018, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- la condanna al pagamento dell'importo complessivo di € 553,95, calcolato secondo il criterio pro rata temporis, a titolo di rimborso della quota non maturata delle spese di istruttoria, oltre € 127,92 a titolo di retrocessione integrale delle commissioni di estinzione;
- in via subordinata, ferma l'applicazione del criterio pro-rata per i costi ritenuti recurring e gli oneri assicurativi, il rimborso, secondo il criterio della curva degli interessi, per le commissioni up front;
- la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute;
- le spese per assistenza difensiva quantificate in € 200,00, o il diverso importo determinato in maniera equitativa, ed € 20,00 per spese della procedura;
- gli interessi legali dal giorno del reclamo.

L'intermediario, costituitosi, si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- la non ripetibilità delle commissioni di istruttoria, atteso il loro carattere up front, come chiaramente specificato in contratto (richiama precedenti ABF e giurisprudenziali a supporto);
- una "dettagliata descrizione delle attività effettuate dalla Banca e ricomprese nella voce Commissioni di istruttoria" che distingue l'attività istruttoria in senso stretto dall'attività "di



promozione e collocamento finalizzata all'erogazione del finanziamento" (di cui fornisce apposita quantificazione ed allega fattura di pagamento della provvigione riconosciuta all'agente);

- che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 263/2022, non è intervenuta sull'art. 6-bis del D.P.R. 180/1950 che rimette alla Banca d'Italia il compito di individuare i costi rimborsabili in caso di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento;
- che la CGUE, nella pronuncia resa nella causa C555/21, ha sancito che la riduzione del costo totale del credito include solo gli interessi e i costi dipendenti dalla durata residua del contratto (riferisce altresì che l'art. 27 del decreto legge n. 104 del 2023 fa riferimento anche a tale sentenza nel momento in cui invoca il rispetto del diritto dell'Unione Europea). Pertanto, chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio, preliminarmente al merito del ricorso, richiama il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Per quanto riguarda, in particolare, i contratti di finanziamento sottoscritti – come quello di specie - prima del 25 luglio 2021, poi anticipatamente estinti, l'orientamento condiviso dai Collegi, successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, ritiene applicabile l'originario art. 125-sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza della CGUE, 11 settembre 2019 C-383/18 ("sentenza Lexitor").

A quest'ultimo riguardo, il Collegio ritiene di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019 - richiamata anche dalla citata sentenza della Corte costituzionale, che ne ha osservato la conformità alla sentenza "Lexitor" -, secondo cui:

- "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front". Ciò in quanto "le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)". Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette "sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva".
- "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve



essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento" valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

L'orientamento sopra riferito appare conforme all'assetto normativo risultante dall'ulteriore modifica apportata dall'art. 27 del d. l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni in legge 9 ottobre 2023, n. 136.

Nel caso di specie, il Collegio accerta la natura up front delle spese di istruttoria, pertanto riconosce, tra le componenti commissionali reclamate, il diritto del ricorrente al rimborso delle stesse nei limiti della domanda, sulla base del seguente prospetto, che tiene conto

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	73
rate residue	47

TAN ▶	6,15%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	39,17%
- in proporzione alla quota	17,44%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	spese di istruttoria (up front)	€ 1.414,34	€ 553,95	€ 246,72	<input type="radio"/>	€ 246,72	
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>	€ 0,00	
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>	€ 0,00	
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>	€ 0,00	
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>	€ 0,00	
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>	€ 0,00	
<i>rimborsi senza imputazione</i>						€ 0,00	

tot rimborsi ancora dovuti	€ 247
interessi legali	si

dei rimborsi già effettuati, cui vi sia evidenza in atti.

Quanto alla richiesta di rimborso della commissione di estinzione anticipata, addebitata per € 125,15, il ricorrente non contesta una erronea quantificazione dell'addebito effettuato nel conteggio estintivo, ma lamenta unicamente la mancata allegazione del "dettaglio dei costi 'eventualmente' sostenuti" per l'estinzione anticipata del finanziamento.

Il Collegio osserva, alla luce dell'art. 125-sexies, commi 2 e 5, TUB, e dell'orientamento dell'Arbitro sulla interpretazione di questa norma, considerato altresì che l'importo rimborsato anticipatamente è superiore alla soglia di € 10.000,00, che si tratti di somma dovuta all'intermediario. Pertanto, ritiene di non poter accogliere la richiesta del ricorrente.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Quanto alla richiesta di “restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all’estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute”, si rileva che le stesse non sono supportate da alcuna documentazione e dunque il Collegio non può accoglierla. Quanto, infine, alla richiesta di rimborso delle spese di assistenza difensiva, in ragione della natura seriale della controversia, il Collegio ritiene di non poter accogliere la richiesta.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 247,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI